Unione Nazionale
Cooperative Italiane

RASSEGNA STAMPA

del

9 maggio 2016

PRIMO PIANO Il Sole 24 Ore lunedì 09 MAGGIO 2016

IL FISCO PUNTA SU BANCHE DATI E COMPLIANCE

Dalla voluntary possibili nuovi inneschi per le verifiche Spesometro e indagini finanziarie per identificare gli obiettivi

Non c'è governo che non indichi tra i suoi obiettivi la lotta all'evasione fiscale. Le strategie per riuscirci, però, possono essere molto diverse, anche in base all'input politico che arriva all'amministrazione finanziaria: ci sono le fasi storiche in cui il fisco mostra gli artigli e quelle in cui tende la mano al contribuente.

Trasparenza, dialogo, collaborazione. *Compliance* per chi ama l'inglese. Sono queste le parole d'ordine del nuovo corso nei rapporti con i contribuenti ispirato alla filosofia della delega fiscale attuata con i decreti delegati del 2015. Ecco perché la circolare 16/E delle Entrate - che elenca le principali mosse antievasione - punta a incentivare la correzione spontanea dei contribuenti , come nel caso delle segnalazioni di anomalia. Suggerisce agli uffici di tralasciare le contestazioni di piccolo importo. Consiglia di selezionare attentamente le posizioni a rischio analizzando le banche dati. Favorisce il più possibile tutte le forme di accordo preventivo con l'amministrazione (come nel caso del *patent box*, degli accordi di *ruling* e della *cooperative compliance* per le grandi imprese).

Gli articoli in queste pagine riassumono i principali strumenti - informatici, ma non solo - che saranno utilizzati e i principali comportamenti a rischio che saranno messi sotto esame, sulla base delle indicazioni dettate dalle Entrate e delle istruzioni diramate sul territorio dalla Guardia di Finanza. Quello che sarà seguito dal fisco nel 2016 è un approccio che punta a evidenziare in prima battuta tutte le forme di evasione fiscale, se non proprio "involontarie", certamente indotte da errori di compilazione dei modelli o interpretazione di norme spesso complesse. La stessa strategia può essere utile anche nei confronti di quei contribuenti che "ci hanno provato" ma che - vedendosi scoperti - hanno la chance di pagare il dovuto con sanzioni ridotte (e senza aumentare il carico di lavoro degli uffici).

In questo modo, una volta incentivata l'autocorrezione, i funzionari potranno concentrarsi su chi evade per evadere, facendo di tutto per non farsi scoprire. Costi gonfiati, ricavi occultati, frodi Iva, finte Onlus, architetture societarie che spostano i profitti in Paesi a fiscalità privilegiata sono tra i comportamenti nel mirino.

Perché questa impostazione funzioni, però, è importante che l'azione di contrasto degli evasori "irriducibili" sia efficace. Altrimenti, il rischio è che la "mano tesa" venga interpretata come tolleranza. Sarà fondamentale, allora, la qualità dell'analisi delle informazioni contenute nelle banche dati, perché strumenti mirati (e dispendiosi in termini di tempo) come le indagini finanziarie o le ispezioni in azienda o negli studi saranno usati per approfondire le posizioni a rischio già segnalate. Proprio sulla qualità dei dati a disposizione si gioca la partita più importante, perché solo se la fonte d'innesco sarà effettivamente attendibile si eviterà di disperdere energie in controlli destinati poi a non andare a segno. Solo poche settimane fa, ad esempio, il Garante della privacy ha segnalato problemi nello spesometro per la presenza di comunicazioni per cifre molto più basse (anche per poche decine di euro) rispetto alla soglia dei 3.600 euro prevista per le operazioni non documentate da fattura (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'8 marzo).

Per il resto, il 2016 sarà anche l'anno che impegnerà gli uffici nella gestione della *voluntary disclosure*. Chiusa al 31 dicembre scorso la finestra per la presentazione delle istanze (a meno di un intervento legislativo per una riapertura della procedura di emersione), gli uffici delle Entrate devono ora rispettare l'obiettivo del prossimo 31 dicembre per la lavorazione di tutte le pratiche. Un extra lavoro, visto che a conti fatti si tratterà di emettere circa 500mila atti di accertamento. E per questo non mancano i malumori all'interno del personale dell'Agenzia, lamentati anche dalle organizzazioni sindacali nei giorni scorsi. La circolare sui controlli attribuisce poi alla *voluntary* un valore aggiuntivo, dato che le informazioni raccolte nella lavorazione dei fascicoli serviranno a delineare in futuro strategie antievasione per fornire ulteriori strumenti all'analisi del rischio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagine a cura di
Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste
Giovanni Parente

Città metropolitane a corto di risorse

Investimenti dimezzati dal 2010 - Incognita sanzioni per chi ha sforato il Patto

La rete dei trasporti milanesi non si ferma certo alle porte di Sesto San Giovanni, i problemi di Fiumicino riguardano da vicino il Comune di Roma, l'urbanistica di Napoli supera di parecchio i confini amministrati da Palazzo San Giacomo. Nelle campagne elettorali delle grandi città, però, di tutto questo non si parla.

Nei cinque maggiori centri al voto, oltre che a Cagliari, chi uscirà vincitore dalle urne del capoluogo sarà anche il nuovo sindaco della Città metropolitana, l'ente che ha sostituito le Province con la promessa di rappresentare il cuore strategico nella gestione dello sviluppo delle aree urbane. Per ora, però, la Città metropolitana rimane confinata ai margini del dibattito, lontanissima dai radar dei non addetti ai lavori: un destino inevitabile, perché le Città metropolitane sono «strategiche» nella legge Delrio, ma non nelle norme di finanza pubblica, che finora le hanno condannate a una convivenza forzata con le Province corretta solo in parte dall'ultima manovra. Il risultato è che il nuovo ente vive una crisi di identità e di risorse, non accende le campagne elettorali per la nebbia che circonda le sue funzioni concrete e non appassiona troppo la politica perché oggi gestire le Città crea più problemi che opportunità.

Qualche numero, come sempre in questi casi, aiuta a definire meglio i termini del problema. Nel 2015, prima di tutto, solo due Città metropolitane, Bologna e Reggio Calabria, sono riuscite a centrare gli obiettivi di bilancio posti dall'ultimo Patto di stabilità: Roma si è fermata 101 milioni sotto l'asticella, Napoli ha mancato il risultato di 71 milioni e anche le altre amministrazioni si sono fermate più o meno lontane dal target, con uno sforamento complessivo per 367 milioni. Il dato, in netto peggioramento rispetto al 2014, è stato prodotto anche dalla progressione dei tagli e dai tempi lunghi nel processo di trasferimento del personale, che ha lasciato per molti mesi a carico delle Città i dipendenti in «soprannumero», destinati allo spostamento in altre amministrazioni. Leggi alla mano, però, ogni Città ora dovrebbe "ripagare" il mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica con un taglio equivalente ai propri fondi, in una prospettiva che nei casi più gravi renderebbe concreti i rischi di dissesto.

L'anno scorso il problema, meno grave perché i conti del 2014 si erano chiusi meglio, è stato risolto dal decreto enti locali di giugno, che ha ridotto dell'80% la sanzione, e gli amministratori chiedono a gran voce la replica di quel provvedimento: l'ipotesi è stata prospettata anche ai tavoli di confronto fra governo ed enti locali, ma resta da capire se Palazzo Chigi ha intenzione di avviare un nuovo decreto sugli enti locali proprio nella fase finale di una già incendiaria vigilia elettorale delle amministrative di giugno in 1.400 Comuni (giusto ieri c'è stato l'antipasto in 20 Comuni del Trentino-Alto Adige, tra cui Bolzano).

La febbre dei conti però resta alta, come mostrano i segni meno che accompagnano le entrate tributarie (-22% fra 2010 e 2015), le spese correnti (-18%) e soprattutto gli investimenti, ridotti ormai al lumicino a quota 273 milioni (-53%). E senza investimenti un'amministrazione nata con l'obiettivo dichiarato dello sviluppo e della pianificazione strategica non ha vita semplice.

«Gli amministratori e le imprese - spiega Veronica Nicotra, segretario generale dell'Anci - credono nel progetto delle Città metropolitane e sono disposti a scommettere anche su evoluzioni del loro assetto istituzionale. C'è da augurarsi che ci creda anche il governo». Da Palazzo Chigi e dall'Economia ribattono alle critiche ricordando il piano delle periferie e i contributi scritti nella manovra per azzerare i tagli 2016. Il piano è in arrivo, ma la distribuzione di tagli e contributi per quest'anno deve ancora essere decisa: nelle Città metropolitane e nelle Province il termine per chiudere i preventivi scade il 31 luglio, ma senza dire in fretta l'ultima parola sui numeri, e sulle sanzioni per chi ha sforato il Patto, il riaccendersi del solito tira e molla sulle proroghe sarà inevitabile.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

G.Tr.

Mutui, prestiti, bollette: le rate non pagate sfiorano i 60 miliardi

Crescita del 37% in quattro anni, valori record

I numeri sono da capogiro e nel 2015 hanno aggiornato un nuovo record: 58,9 miliardi di euro, qualcosa come il 3,6% del Pil nazionale. Rate del mutuo o di prestiti per l'acquisto di beni di consumo, bollette di luce, gas e telefono non saldate che devono ritornare nelle casse di chi ha erogato il servizio. Lo rivela l'ultima fotografia scattata da Unirec, l'Unione nazionale delle imprese di recupero crediti, in collaborazione con Il Sole 24 Ore che verrà presentata a Roma giovedì 12 maggio. L'istantanea sulla base dei dati forniti dalle 208 associate, pari al l'85% del mercato, fornisce nuovi indizi su un Paese che a fatica cerca di risollevarsi dalle ferite della crisi.

Mentre approda al Senato il Ddl banche che porta con sé un'accelerazione dei tempi per la riscossione dei crediti deteriorati da parte degli istituti, i dati di Unirec mettono in luce un'altra faccia del fenomeno, altrettanto significativa. «Le imprese associate - spiega il presidente Marco Pasini - operano prevalentemente nell'ambito del recupero di crediti*unsecured small ticket*, normalmente meno interessati dalle procedure giudiziarie-civili, in quanto non garantiti da diritti reali come ipoteche e pegni, mentre il Ddl banche ha come focus, per i crediti secured, l'accelerazione delle procedure esecutive a favore degli istituti finanziari».

Lo scorso anno sulle scrivanie degli addetti ai lavori si sono accumulate 38,1 milioni tra vecchie e nuove pratiche, il doppio rispetto al 2007, ma per la prima volta da nove anni a questa parte il loro numero è in calo e rispetto al 2014 la diminuzione registrata è del 6 per cento. Gli importi, invece, non hanno arrestato la loro corsa e sono cresciuti del 5 per cento. Anzi, se si allarga l'orizzonte di osservazione al 2012 il balzo è stato del 37 per cento. Lievita così anche la somma media da recuperare, che oggi si situa a 1.547 euro. Guardando alla tipologia del debitore, otto pratiche su dieci, sia per numero che per importo, riguardano le famiglie, mentre la parte restante si riferisce alle imprese.

«I dati - sottolinea Pasini- si dimostrano ancora una volta lo specchio della crisi. Raccontano le difficoltà delle famiglie e delle imprese a onorare i propri debiti, che così "invecchiano" e sono sempre più deteriorati, ma anche gli ostacoli che incontrano le società di recupero nella loro attività». Rintracciare quelle somme diventa infatti di anno in anno un percorso a ostacoli. Nel 2015 i "committenti" sono riusciti a tornare in possesso di 9,4 miliardi di rate e bollette dimenticate, con un tasso di recupero del 15,9%, in peggioramento del 2,6% rispetto al 2014 e del 5,6% se confrontato con il 2012. Le pratiche a buon fine, evidenziano però dall'Associazione, mostrano un vantaggio competitivo rispetto ai tempi medi della giustizia civile: tra i 30 e i 90 giorni rispetto agli oltre 1.400 per chi sceglie il tribunale.

Lo spaccato regionale

Restringendo il focus sul territorio metà dei crediti affidati, sia per numero di posizioni gestite che per importi, si è concentrato in Lombardia, Campania, Lazio e Sicilia. Il primato assoluto spetta però alla prima, con quasi 6 milioni di pratiche che valgono più di 9 miliardi di euro. Per trovare la migliore performance di recupero bisogna però andare in Friuli Venezia Giulia e in Sicilia, dove il 22% degli importi viene incassato. Molto meglio della Lombardia, che deve accontentarsi del 17%, del Piemonte (15%) e dell'Emilia-Romagna (14 per cento). La maglia nera va invece alla Calabria, con un tasso di recupero del 12 per cento.

Le stime per il 2016

Quale sarà la performance dell'anno in corso? L'Associazione si attende un proseguimento del trend, con un numero di posizioni gestite in leggera flessione tra l'1,5 e il 2% e una crescita tra il 2,5 e il 3,5% del valore dei crediti affidati. Il lavoro, insomma, non manca, tanto che lo scorso anno gli addetti hanno raggiunto quota 20mila unità, 1.400 in più rispetto al 2014. Il comparto è chiamato ad affrontare nuove sfide ma la normativa non si è finora adeguata. Tanto che a fine 2015 Unirec ha presentato al ministero dell'Interno una proposta di revisione delle regole. Tra le richieste avanzate c'è anche un accesso agevolato alle banche dati pubbliche in regime di convenzione per poter intensificare l'attività.

La nuova frontiera per il settore del recupero crediti è poi rappresentata dalla Pubblica amministrazione che oggi rappresenta l'1% appena delle pratiche e degli importi affidati. Un passo avanti in questa direzione è stato segnato lo scorso febbraio dal disegno di legge che porta la firma della senatrice Lucrezia Ricchiuti che riconosce la piena legittimità alle società di recupero crediti di svolgere il proprio lavoro anche con gli enti locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Chiara Bussi

PRIMO PIANO Il Sole 24 Ore lunedì 09 MAGGIO 2016

L'identikit. L'80% degli importi resta nel settore bancario e finanziario

Tra portabilità e migrazioni ecco i nuovi debitori morosi

Risparmiatori in affanno, con un forte arretrato con le rate del mutuo o del credito al consumo per un valore che nel 2015 ha raggiunto quota 34 miliardi, più della metà del totale dei crediti da recuperare. Ma anche i cosiddetti "clienti cessati", che hanno cambiato operatore per i servizi di luce, gas o telefonia con bollette non pagate per 5,8 miliardi. Sono queste le due tipologie più frequenti di debitori che le società di recupero crediti devono rintracciare per conto dei loro "committenti". Ai primi si riferiscono quasi 7 milioni di pratiche con un valore medio di 4.972 euro. Per loro il conto da saldare è salato, perché è decaduto il cosiddetto "beneficio del termine", previsto dall'articolo 1.186 del Codice civile e devono rimborsare non solo le rate dimenticate ma l'intero importo del prestito in un'unica soluzione più gli interessi e le spese previste contrattualmente. A quel punto gli addetti al recupero crediti cercano di trovare un accordo tra le parti, con soluzioni sostenibili per il debitore, in alternativa alla dichiarazione di insolvenza, che comporterebbe un'azione giudiziale. Lo scorso anno il tasso di recupero ha registrato un miglioramento di tre punti rispetto al 2014 e si situa al 10 per cento.

Ben 8 milioni di pratiche riguardano invece i clienti che hanno cambiato operatore con un importo medio da restituire di 692 euro. Solo l'8% delle somme vengono però recuperate. «L'apertura del mercato con la portabilità del numero nelle tlc e la maggiore facilità nel cambiare fornitore di energia - sottolinea il rapporto di Unirec - ha avuto come ricaduta diretta una maggiore difficoltà, da parte dei committenti, nel fornire informazioni puntuali per individuare il debitore».

A livello generale è il settore bancario-finanziario e leasing quello in cui si concentra la metà delle pratiche e l'80% degli importi da recuperare, con un peso che cresce di anno in anno. Se la parte più consistente riguarda le rate accumulate in "post beneficio del termine" di cui si parla sopra, il 26% degli importi da recuperare si riferisce a posizioni in ritardo con il rimborso delle rate, ma che conservano il "beneficio del termine" e quindi possono ancora rimborsare il prestito a rate. Le utilities e le tlc rappresentano invece il 14% delle somme da recuperare. Qui le pratiche affidate hanno registrato una flessione del 25% rispetto al 2014. Seguono a netta distanza i crediti commerciali, con 2,1 milioni di pratiche e 2,7 miliardi di euro affidati, pari rispettivamente al 6 e al 5% del totale. Le quote minori sono invece rappresentate dai crediti assicurativi e da quelli della Pubblica amministrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fondo «promette» un quinto di pensione

Il conferimento del Tfr incrementa gli importi e può compensare eventuali «buchi» di carriera

Avete ricevuto la busta arancione? Vi siete preoccupati? Vi siete spaventati? Oppure avete scoperto che le cose potrebbero non andarvi così male? In tutti i casi si tratta di capire cosa fare adesso, per mettere un po' più al sicuro la propria vecchiaia. Questo vale anche per chi ha ricevuto dalla busta arancione informazioni non troppo allarmistiche, perché l'Inps tiene conto delle stime ufficiali di crescita del Pil della Ragioneria generale dello Stato, che stima una crescita media dell'1,5%, senza tener conto della recente recessione. Visto che la media quinquennale del Pil è il moltiplicatore dei contributi dei lavoratori, c'è di che stare all'erta: un punto percentuale di Pil in più o in meno determina pensioni differenti fino oltre il 20 per cento. Dunque preparate i salvadanai, perché le contromisure sono indispensabili, visto che l'unico modo per evitare di andare incontro a una vecchiaia indigente è risparmiare. I modi sono molti, ma i fondi pensione sono gli strumenti specifici. Ma quanto versare? In che modo e con quali aspettative?

Non è semplice calcolare il risparmio coerente con un risultato specifico. Sì, perché una cosa dev'essere chiara: chi versa poco incasserà poco e quando ci si accorgerà dell'esiguità delle rendite pensionistiche, sarà sicuramente troppo tardi. A complicare il tutto, le incognite future relative a un aspetto fondamentale della nostra carriera lavorativa: il rischio di mancata contribuzione, per un certo periodo, a causa di fasi di disoccupazione. La maggiore flessibilità del mondo del lavoro può avere questo esito ed è bene iniziare a calcolare gli effetti di questa dinamica.

Facciamo qualche esempio. Ipotizziamo la posizione di un impiegato oggi 35enne che lavori fino ai 70 anni e accumuli 40 anni e 3 mesi di contributi di primo pilastro. In caso di crescita media del Pil dell'1% e di un aumento della retribuzione dell'1,5% sopra l'inflazione, il nostro impiegato può puntare a una pensione pubblica vicina al 77% dell'ultimo stipendio. Ma cosa accadrebbe se dovesse restare disoccupato per due anni? A pari condizioni il suo tasso di sostituzione scenderebbe al 74,18%, quasi il 3% in meno. Cinque anni in meno abbassano il tasso di sostituzione al 69,81 per cento. Da notare che all'aumento degli anni di non contribuzione si allarga la forbice.

Ma cosa accade al nostro futuro se iniziamo a risparmiare per tempo? Abbiamo chiesto a Epheso, società di software specializzata in tools previdenziali, di effettuare alcune elaborazioni (in base ai costi medi di mercato e ai rendimenti storici dei fondi pensione) per il nostro 35enne, a seconda dei diversi scenari davanti ai quali si trova: nel caso di lavoro standard e continuativo per 40 anni - ma con adesione dal prossimo 1° giugno, quindi per 35 anni e 2 mesi -, il nostro impiegato potrà innalzare il proprio reddito pensionistico del 17,94%; in assenza di due anni di contribuzione la percentuale scende di circa un punto percentuale, mentre chi mette in conto di restare senza lavoro per 5 anni - senza quindi versare contributi di primo e secondo pilastro -, vede ridurre l'apporto offerto dai fondi pensione al 15,36 per cento.

Attenzione, però: questi risultati sono parametrati a quanto si versa davvero. Chi risparmia poco e male non potrà ottenere qualcosa di simile. Consideriamo il caso di un lavoratore che versa poco, ipotizziamo solo un 2% del proprio reddito. In questo caso si aggiungerebbe meno del 5% di tasso di sostituzione a una pensione di base; nel caso in cui perda il lavoro per due anni il suo tasso di sostituzione di primo e secondo pilastro si ferma al 78,67 per cento. Diversamente, se il nostro impiegato non avesse aspettato i 35 anni per aderire a un fondo pensione, ma avesse iniziato all'assunzione, cinque anni prima, l'apporto stimato del secondo pilastro contributivo supererebbe il 20% dell'ultimo stipendio. Ovviamente, è il caso di sottolinearlo, si tratta di stime effettuate sulla base delle condizioni attuali di mercato e di quanto performato di recente dai fondi, secondo le indicazioni che l'autorità di vigilanza Covip impone ai fondi pensione.

È importante però iniziare a effettuare queste elaborazioni, magari utilizzando i tool su internet, per costruire il proprio futuro e strapparlo all'aleatorietà che crea ansia al nostro presente. Un "bricolage previdenziale", per il quale i singoli e le famiglie possono far conto su informazioni da selezionare con attenzione (Il Sole 24 Ore farà ancor di più la sua parte) o con l'aiuto di consulenti finanziari, assicurativi o previdenziali.

.@24previdenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Iò Conte

Il focus. Le performance di manifatturiero e immobiliare tra i fattori che invece attirano gli investitori

Corruzione e giustizia i freni dell'Italia

Aveva fatto il botto, l'anno scorso, l'Italia: più otto posizioni (da 20esima a 12esima) nella classifica AT Kearney dei paesi più attraenti al mondo per gli investimenti esteri. E poi, nel giro di 12 mesi soltanto, la magia è sparita e il nostro Paese è tornato nelle parti basse della classifica. Sorpassato dalla Spagna, che era in crisi più di noi, e anche da Taiwan, che è entrata quest'anno per la prima volta nella classifica AT Kearney.

L'anno scorso il miracolo è stato merito del Jobs Act e della riforma della Pa, che hanno ridato fiducia agli investitori nel nostro Paese. Che cos'è successo, l'effetto Renzi è finito? Marco Andreassi, Unit head di AT Kearney Italia, preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno: «Un assestamento dell'Italia nella classifica ci sta: in fondo, prima del 2014, nella Top 25 siamo mancati per dodici anni». Secondo Andreassi, insomma, ci sono ancora molti fattori che rendono il nostro Paese attraente: dall'effetto Expo al rilancio della ricerca e sviluppo, dalle missioni all'estero che funzionano bene fino alla Bce che ci guarda con il suo occhio benevolo.

Questo però non significa che non ci siamo anche pesanti ombre che ci penalizzano: «Le stime sulla crescita economica restano basse - spiega Andreassi - la tanto attesa riforma della giustizia è stata annunciata ma è ancora lontana dal dispiegare i propri effetti. E tutti questi scandali di corruzione nella classe politica, al ritmo quasi di uno a settimana, ci penalizzano». Non dimentichiamoci che, secondo l'indagine AT Kearney, proprio la corruzione è un fattore determinante nella scelta degli investitori esteri, al pari del costo del lavoro di un Paese e della dimensione del suo mercato.

Anche la Francia non se la passa bene, quanto a stagnazione economica, eppure in classifica è più in alto di noi (all'ottavo posto) e soprattutto non è scesa nemmeno di un gradino rispetto all'anno scorso: «Non solo - ricorda Andreassi - ma la spinta riformista del governo francese è più lenta della nostra, e in più ci sono stati gli attacchi terroristici. Eppure, gli investitori continuano a considerarlo un grande Paese stabile e di fronte alla crisi degli emergenti lo valutano ancora come una mèta rifugio».

In questo momento, l'interesse dei capitali esteri per il nostro Paese si concentrata soprattutto sul comparto del manifatturiero, come dimostrano le operazioni Pirelli, Italcementi, Ansaldo e Peroni. Tra i servizi, invece, spicca l'immobiliare, in ripresa: «Basta guardare alle acquisizioni di hotel - ricorda Andreassi - o all'effervescenza dell'area di Porta Nuova a Milano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mi. Ca.

L'ACQUISIZIONE RECORD 7,9 MILIARDI $ Luglio 2015: ChemChina punta l'attenzione su Pirelli

CAPITALI ESTERI IN ITALIA RISPETTO AL PIL 17% In media, nei paesi Ocse questa percentuale è del 49%

I BRICS SUL TOTALE DEL NOSTRO EXPORT 30% La crisi degli emeregnti incide sull'attrattività dell'Italia

IMPRESA E TERRITORI Il Sole 24 Ore lunedì 09 MAGGIO 2016

Congiuntura. Secondo la ricerca della Fondazione Moressa dopo gli anni della crisi si registra qualche segnale di risveglio

Lavoro, più occupati tra gli immigrati

Il tasso di popolazione attiva è mediamente superiore rispetto a quello complessivo

Anche tra gli stranieri residenti in Italia qualche timido segnale di ripresa comincia a vedersi. La crisi innescata nel 2007 ha determinato negli anni un costante calo dei tassi di occupazione ma nel 2014-2015 il trend sembra essersi invertito, anche se in misura contenuta. L'ultimo quadro del mercato del lavoro tra immigrati è viene delineato da una recente indagine della Fondazione Leone Moressa che ha anche messo a confronto la situazione tra la popolazione straniera e quella autoctona, sulla base delle ultime rilevazioni Istat sulle forze lavoro.

Trend 2009-2015

I soggetti provenienti dall'estero hanno ormai superato i cinque milioni di unità, incidendo per oltre l'8,2% sul totale dei residenti in Italia. Per quanto riguarda la platea degli occupati, si superano invece i 2,3 milioni. Si tratta però di persone mediamente più giovani degli italiani, per cui il rapporto tra stranieri occupati e occupati totali risulta superiore: 10,5% (ossia un occupato su dieci è straniero). In media, inoltre, il tasso di occupazione degli immigrati è stato sempre superiore rispetto alla componente autoctona: nel 2009 era al 64,3% contro il 56,8%. «Questo anche perché – spiegano i ricercatori di Fondazione Moressa - la normativa sull'immigrazione lega il permesso di soggiorno alla condizione lavorativa. Nel periodo della crisi tuttavia questo divario è andato assottigliandosi, passando da 7,5 punti percentuali del 2009 a 2,9 del 2015. Quanto la crisi abbia inciso anche sugli immigrati lo conferma un altro dato: nel 2009 gli occupati erano il 52,6%, oggi il 47% (benché questo dato vada letto anche alla luce dell'incremento dei ricongiungimenti familiari)».

La dinamica discendente dell'occupazione si è fatta sentire in particolare fino al 2013, anno del punto più basso sia fra gli stranieri sia fra per gli italiani, quando è calata rispettivamente al 58,3 e al 55,2 per cento. Ma ecco nel biennio 2014-2015 i primi timidi segnali di risalita, fino a quota 58,9 e 56% (si veda la tabella).

I contratti

Spia della ripresa accesa anche nell'analisi delle attivazioni e cessazioni che la ricerca ha elaborato sulla base dei dati Sisco (Sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie) del ministero del Lavoro. Ebbene il saldo che nel biennio 2012 e 2013 era nel complesso negativo (ma positivo per gli stranieri), nel biennio successivo è tornato attivo per entrambe le componenti. «La quota di attivazioni destinata agli stranieri si aggira mediamente intorno al 19% del totale registrato ogni anno, quasi il doppio rispetto alla rapporto tra occupati stranieri e occupati totali (10,5%) – osservano da Fondazione Moressa -. Questo perché il lavoro straniero è caratterizzato da una forte stagionalità, anche per la concentrazione delle opportunità in determinati settori economici». Infatti, nelle attivazioni sul lato stranieri, a prevalere sono sempre l'agricoltura e i servizi. Oltre un quarto dei lavoratori stranieri (21,5%) a giugno 2015 risulta occupato nel primario (contro il 7,4% degli italiani), il 63% nei servizi (81% gli italiani) e circa il 16% nell'industria. E la professione più diffusa è quella di bracciante agricolo, seguita (tra gli extraUe) dai collaboratori domestici e (tra gli stranieri comunitari) dai camerieri.

A influenzare positivamente il mercato del lavoro ci sono poi state le misure introdotte dalla legge di Stabilità 2015 (esonero contributivo Inps). Dall'analisi dei dati delle comunicazioni obbligatorie di alcune regioni - accessibili attraverso il sistema SeCO (Statistiche e comunicazioni obbligatorie) - emerge che nei primi nove mesi del 2015 le trasformazioni a tempo indeterminato sono incrementate in totale del 33,3% per gli italiani ma, benché in misura inferiore, anche per gli stranieri: +24,5 per cento. Con la previsione di uun rafforzamento della crescita nell'ultimo trimestre del 2015, in vista del dimezzamento degli incentivi nel 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossella Cadeo

Privacy, staffetta Italia-Europa

Il nuovo regolamento europeo sostituisce dopo vent'anni le norme nazionali

Maggio è il mese odoroso cantato da Leopardi, ma, più prosaicamente, anche quello della privacy. Tutto è accaduto a maggio. Diciannove anni fa, di questi giorni - esattamente l'8 maggio - faceva il suo debutto la prima legge italiana sulla tutela dei dati personali, che in realtà quest'anno compie venti anni, perché ha visto la luce nel 1996. Portava il numero 675 e come la sua "sorella minore" - la legge 676 dello stesso anno, che dava al Governo la possibilità di intervenire per correggere o integrare la prima - prendeva spunto da un input europeo. Era stata, infatti, la direttiva 95/46 a dire a ogni Paese della Ue di recepire le norme a protezione della privacy.

Ed è sempre l'Europa a ritornare in questi giorni sull'argomento per aggiornare in modo significativo quanto dettato nel 1995 e recepito dal nostro Paese l'anno successivo. Al termine di un sofferto e lungo iter legislativo, la Ue ha riscritto le regole sulla privacy. Lo ha fatto con il regolamento 2016/679, pubblicato qualche giorno fa sulla Guce, la Gazzetta dell'Unione. La nuova normativa entrerà in vigore il 24 maggio e non avrà bisogno di recepimento. Ci sarà solo un biennio di interregno, durante il quale i Paesi membri sceglieranno come adeguarsi e in che modo inglobare il nuovo provvedimento nelle leggi nazionali . Il 25 maggio 2018, il regolamento diventerà operativo in tutta la Ue, soppiantando le disposizioni interne di ciascuno Stato che si sovrappongono alle nuove regole. Nel nostro caso, a farne le spese sarà il Codice della privacy (il decreto legislativo 196/2003).

Ma non si tratta dell'unica novità in materia di riservatezza personale arrivata in questo maggio. Nella stessa Gazzetta che ha ospitato il regolamento sono state, infatti, pubblicate anche due direttive: la prima sulla tutela dei dati personali nell'ambito delle attività investigative e un'altra sulla banca dati del Pnr (il Passenger name record), cioè le informazioni (per esempio, la data del viaggio, i recapiti telefonici, la mail, l'itinerario, le modalità di pagamento,il posto assegnato, il tipo di bagaglio) di chi vola da e per l'Europa.

Sempre di privacy, dunque, si parla. Per quanto in quest'ultimo caso - a differenza del regolamento e della prima direttiva - più che di protezione dei dati, si tratta di "intrusione" nelle informazioni personali, della loro raccolta massiva nel nome della lotta al terrorismo. Ci sono voluti anni per arrivarci, ma le recenti vicende francesi e belghe hanno spazzato via le ultime resistenze.

È sempre l'urgenza della contemporaneità a scrivere l'agenda della privacy dei nostri giorni: gli attentati hanno costretto al Pnr, le nuove tecnologie e internet hanno dettato il nuovo regolamento. Nell'epoca di Google e Facebook occorrono misure comuni di protezione dei dati. Serve una disciplina «uniforme e armonizzata tra tutti gli Stati membri» che elimini - ha commentato il Garante italiano Antonello Soro - «le numerose asimmetrie che si erano create nel tempo».

Per quanto la matrice fosse la stessa - la direttiva 95/46 - ogni Paese l'aveva, infatti, declinata e applicata a modo proprio. Una frammentazione di norme che pure non ha ostacolato il formarsi di una coscienza collettiva del valore delle nostre informazioni personali.

È quanto accaduto nel quasi ventennio di privacy italiana. Quando la legge 675 fece capolino, la convinzione diffusa era che "privacy" fosse uno sfoggio per dire altrimenti "riservatezza". Niente molto di più. A partire da quell'8 maggio di tanti anni fa, la consapevolezza dell'importanza delle informazioni personali è pian piano cresciuta. Anche grazie al lavoro del Garante. Una rilevazione del Censis del 2013 ha registrato che il 96% dei cittadini ritiene la riservatezza un diritto inviolabile e il 93% teme di veder attaccata la propria privacy online. Preoccupazione che si accompagna a una richiesta di regole di protezione più stringenti (lo chiede il 53% degli intervistati).

Il nuovo regolamento risponde a queste esigenze: disposizioni comuni per dare ai cittadini maggiori tutele e alle imprese più facilità nell'applicarle. Uno strumento più efficace per difendersi, per esempio, da chi ci chiede un consenso indifferenziato all'uso dei nostri dati come condizione per accedere a un servizio. Accade sempre più spesso online. Ora, però, grazie al regolamento, si può invocare anche il diritto all'oblio, ovvero chiedere e ottenere la cancellazione dei nostri dati.

Il passaggio di testimone è appena iniziato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonello Cherchi

INTERVENTO

L'Unione battistrada di una vera rivoluzione

A venti anni dalla prima legge italiana sulla privacy, la normativa Ue in materia di protezione dei dati cambia pelle: non attraverso un mero "tagliando", come quello cui sono spesso sottoposte le direttive, ma con lo strumento più efficace per una maggiore armonizzazione: un regolamento. Con 173 "considerando" e 99 dettagliati articoli si dà luogo a una rivoluzione copernicana, una riforma 3.0 che rende l'Europa leader rispetto a 110 Paesi che hanno provato a risistemare le proprie leggi in materia per non soccombere nelle sfide di un'economia globalizzata che ha nei dati personali il petrolio e l'energia del futuro.

Il regolamento denota continuità rispetto alla direttiva e al Codice italiano del 2003 - che saranno entrambi sostituiti a partire dal 25 maggio 2018 - ma è fortemente innovativo. Cambierà la vita di tutti i giorni di chi tratta dati in ogni qualsivoglia settore pubblico e privato. La protezione dei dati diviene un impegno estremamente serio: da un lato si sburocratizza - stop a notifiche, più dinamicità nell'informare gli interessati, più attenzione a nuove tecnologie - e si pone l'accento più su effettive garanzie che su formalità e requisiti; dall'altro si esige che imprese e pubbliche amministrazioni vadano oltre il puro rispetto delle regole.

Il perno del regolamento è nell'accountability in base alla quale (articolo 24) sarà richiesto ai titolari del trattamento di fare molto di più, ovvero di avere al proprio interno una policy robusta, un "piano privacy", di distribuire responsabilità, di avere una risposta credibile ai vari problemi, di valutare attentamente i rischi, di essere pronti a dimostrarlo: avranno molti più "compiti a casa" e verranno trattati di più come adulti, soggetti ad accresciute responsabilità organizzative e reputazionali di cui le severissime sanzioni introdotte rappresentano solo un aspetto. I vertici aziendali potranno avvalersi di supporti a vari livelli, ma la protezione dati diviene assai di più un fatto che li riguarda.

Novità incisive anche per i *data protection officer*. Questa nuova figura, assieme alle novità su accreditamento e certificazione di sistemi, marchi, sigilli, applicazioni *privacy friendly*, formazione interna, *security breach notification* e codici settoriali, può creare spazi occupazionali e di mercato socialmente utile assai interessanti. Rispetto alla direttiva del '95, i tradizionali diritti dell'interessato vengono rafforzati e se ne aggiungono altri in tema di portabilità dei dati.

I Garanti nazionali vengono rafforzati con poteri più pregnanti anche sanzionatori e con maggiore indipendenza: dovranno essere più selettivi, più efficaci, più "accessibili" dinamici e trasparenti, più prevedibili; sincronizzarsi ancora di più su scala europea, parlare per quanto possibile una sola voce. Rispetto al 1995, ci sarà più spazio per graduare le policies soprattutto per piccole e medie imprese, per velocizzare flussi garantiti di dati personali basati su piattaforme più sicure dal punto di vista di rischi e tutele.

Il regolamento è un punto di partenza, anziché di arrivo. La lista per il prossimo quadriennio è piena di impegni: la sostituzione della direttiva e-privacy sulle comunicazioni elettroniche; priorità e regole interne nel Comitato europeo che sostituirà il "Gruppo Art. 29", che stiamo approfondendo in stretta cooperazione con i 28 Garanti nazionali per essere pronti alla mezzanotte del 24 maggio, tra due anni; atti esecutivi e misure delegate alla Commissione Ue; l'attuazione entro il 6 maggio 2018 della direttiva 680/2016 in materia di polizia e giustizia.

Il regolamento non è perfetto, ma è il meglio che si possa avere dopo quattro anni di intenso dibattito. Contiene molte disposizioni che permettono ai Garanti in cooperazione tra loro di adattare principi attraverso linee-guida, raccomandazioni e buone pratiche. Importanti test ci attendono già nei prossimi sei mesi.

Il testimone è ora al legislatore nazionale per i suoi "compiti a casa": ripulire il Codice del 2003 dalle norme ora europeizzate, inserire fedelmente le poche cose possibili e necessarie, mantenere il fiore all'occhiello italiano di un Codice unico (da conservare con orgoglio) che renda *user friendly* anche la conoscenza delle regole.

Garante europeo della privacy

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovanni Buttarelli

PRIMA PAGINA Il Sole 24 Ore lunedì 09 MAGGIO 2016

Accertamento. Le verifiche ai fini della tassazione Iva e imposte dirette possono partire dall'analisi del rapporto oneri-ricavi

Professionisti, check-up sulle spese

Deduzione a rischio per i costi non addebitati ai clienti - Possibile prevenire le contestazioni

L'inerenza non basta a legittimare la deduzione dei costi sostenuti dai professionisti. Negli ultimi tempi, oltre alle contestazioni sul collegamento dei costi portati in deduzione con l'attività svolta, sono diventate osservate speciali le spese sostenute per svolgere un incarico e che non risultano riaddebitate ai clienti in fattura.

Talvolta, infatti, gli uffici dell'agenzia delle Entrate riprendono a tassazione per le imposte dirette e l'Iva le spese sostenute dal professionista per conto dei clienti, disconoscendo la loro integrale deduzione. Oltre alle ipotesi nelle quali è messa in dubbio l'esistenza stessa dei costi per mancata documentazione, accade che gli organi di controllo contestino queste spese, seppur documentate, in assenza di un corrispondente e immediato riaddebito al cliente.

La questione è rilevante perché riguarda tutti i professionisti (ad esempio avvocati, commercialisti, ingegneri) che sostengono, di fatto, costi per espletare incarichi conferiti da propri clienti e che poi li deducono integralmente dal reddito imponibile nell'esercizio in cui sono stati sostenuti, ritenendo rispettato il requisito dell'inerenza, a prescindere dal loro analitico addebito in fattura al cliente. Si pensi alle spese per cancelleria e stampati, per contrassegni postali e notifiche, per visure e certificati, ma anche a quelle per taxi, viaggi e alberghi.

Le contestazioni

Le verifiche fiscali cominciano generalmente con l'invito ai professionisti a esibire la documentazione contabile che prova i costi sostenuti. In realtà, l'invito è rivolto ai professionisti che, in un determinato anno di imposta, anche se congrui e coerenti agli studi di settore, risultano avere un'incidenza di costi sui compensi superiore, sia in termini di valore assoluto, sia in termini percentuali, a determinate soglie fissate annualmente dall'agenzia delle Entrate.

Per selezionare i professionisti da verificare, gli uffici analizzano il quadro RE (redditi di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni) di Unico Pf, valutando l'incidenza in termini di valore assoluto e percentuale dei componenti negativi rispetto ai compensi da attività professionale. In caso di superamento della soglia, l'ufficio può procedere con l'invio di un questionario al professionista per verificare la corretta deducibilità delle spese indicate in dichiarazione. Le verifiche si concentrano innanzitutto sulla effettiva documentazione di costi sostenuti e poi sul rispetto del requisito di inerenza degli stessi per la legittima deducibilità dal reddito professionale.

Se emerge che il professionista ha dedotto spese che - sebbene documentate e verosimilmente riconducibili all'attività professionale - non sono state immediatamente ribaltate sui clienti in fattura, l'ufficio ne contesta la deducibilità per difetto di inerenza, poiché secondo anche quanto precisato con la risoluzione 69/E/2003, non avrebbero concorso a determinare il reddito imponibile.

La motivazione

Secondo l'agenzia delle Entrate, infatti, le spese sostenute per i clienti dovrebbero essere riaddebitate soltanto a essi e non potrebbero, in alcun modo, essere considerate alla stregua di costi deducibili. In particolare, secondo gli accertatori, l'articolo 54 del Tuir (Dpr 917/1986) stabilisce che il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti e quello delle spese sostenute nel periodo stesso, nel corso dell'esercizio dell'arte o della professione.

Alla luce di questa norma, dunque, le spese sostenute dal professionista per conto del proprio cliente dovrebbero dare luogo a rimborsi che rappresentano un mero ristoro di quanto già da lui speso, e, dunque, non dovrebbero rappresentare né compensi né spese deducibili. Sostanzialmente, queste spese, per l'Agenzia, sarebbero una mera partita di giro che non ha alcuna conseguenza fiscalmente rilevante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Rosanna Acierno

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 09 MAGGIO 2016

Reddito d'impresa. Determinante il fatto che gli immobili non fossero concessi ai soci

L'immobiliare di gruppo non è società di comodo

Esclusa l'elusione se c'è locazione ad altri soggetti nel perimetro

La scelta di costituire una società immobiliare con la funzione di gestire gli immobili del gruppo costituisce un'espressione di libera organizzazione imprenditoriale che non può, di per sé, determinare alcuna penalizzazione sul piano fiscale, nella misura in cui non assuma caratteristiche elusive: a sostenerlo è la commissione tributaria regionale di Firenze, con la sentenza 8/8/2016 depositata lo scorso 11 gennaio (presidente e relatore Ghelli).

Nello specifico, la Ctr ha riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto valide le ragioni dell'accertamento riconoscendo che un reddito inferiore al minimo previsto dalla disciplina delle società di comodo può essere giustificato unicamente da situazioni oggettive non dipendenti dalla volontà dei soci.

I giudici di appello, invece, hanno fondato la loro decisione sulla considerazione che lo scopo della normativa in esame è quello di disincentivare il ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo volto a tutelare gli interessi personali dei soci, anziché destinato allo svolgimento di un'effettiva attività commerciale (in senso conforme, circolare 5/E/2007).

La ratio di tale norma è stata ribadita anche nella circolare 7/E/2013, in cui le Entrate hanno precisato che l'intento della disciplina delle società di comodo è quello di evitare il proliferare di società costituite ed operanti con il solo scopo di conseguire finalità estranee alla causa sociale.

Tali aspetti, secondo la Ctr toscana sicuramente non erano ravvisabili nel caso oggetto di giudizio, in cui la società immobiliare, risultata non operativa, concedeva immobili in locazione ad altre società commerciali del medesimo gruppo, senza che tali cespiti fossero mai stati dati in uso personale ai soci. Per cui, al di là dei ricavi dichiarati, la società non può essere definita "di comodo".

Questa conclusione può, al contrario, essere ammissibile, ad esempio, nel caso in cui una società immobiliare, dopo aver ristrutturato gli immobili acquisiti, li conceda in locazione personalmente ai soci invece che a terzi (circolare 5/E/2007). Sulla stessa linea interpretativa della pronuncia in esame, si citano Ctr Lombardia, decisione 170/28/2011, Ctp Vercelli 13/1/2013, Ctp Trapani 2/5/2013 e Ctp Verona 171/3/2013, che si pongono comunque in contrasto sia con altre sentenze di merito (tra cui Ct II° grado Trento 3/1/2015), sia con la circolare dell'agenzia delle Entrate 44/E/2007, la quale afferma che nel caso in cui i soggetti coinvolti appartengano allo stesso gruppo societario, non si ravvisano i presupposti per la disapplicazione della disciplina della società di comodo, in quanto non sarebbero riscontrabili oggettive impossibilità a modificare i contratti di locazione.

Va, comunque, osservato che l'orientamento di merito, nell'ambito della disciplina delle società di comodo, è maggiormente a favore delle società immobiliari, allorquando la locazione venga effettuata nei confronti di soggetti terzi (Ctr Lombardia 5440/11/2014, Ctr Genova 17/1/2011, Ctr Firenze 1734/25/2014).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Gavelli
Renato Sebastianelli

Aran. Calcoli su ferie, festività e malattie

Part time verticale, assenze vincolate ai giorni lavorati

Il tetto delle assenze deve essere riproporzionato per il personale in part time verticale in relazione alla durata della attività lavorativa. Per questi dipendenti le giornate non lavorative comprese tra periodi di assenza vanno conteggiate: questi principi si applicano ai dipendenti pubblici dei vari comparti, in quanto discendono direttamente dalle regole dettate in modo analogo dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In questa direzione si è di recente espressa l'Aran.

Occorre ricordare che il vincolo del riproporzionamento non si applica ai dipendenti in part time orizzontale, in quanto essi svolgono la prestazione per tutte le giornate lavorative. Lo si deve ritenere invece estensibile anche ai dipendenti in part time misto (quelli che prestano la loro attività contemporaneamente non in tutte le giornate lavorative e per una quantità ridotta di ore).

Il vincolo del riproporzionamento si applica a tutte le forme di assenza previste dai contratti, quindi sia alle ferie e alle connesse festività soppresse, sia alla malattia e al connesso calcolo del periodo di comporto. Si deve aggiungere che questo principio va applicato anche per i permessi.

Con riferimento all'istituto del comporto (cioè al periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di assenze per malattia), l'Aran sottolinea che l'applicazione di questo principio produce conseguenze su tutti e tre i suoi aspetti costitutivi: la durata, il triennio di riferimento e i periodi di retribuzione intera e ridotta. Nel comparto regioni ed enti locali la durata del comporto è di 18 mesi, che possono su richiesta del lavoratore e in casi particolarmente gravi prolungarsi per un periodo massimo di altri 18 mesi. Viene ridotto anche il triennio entro cui calcolare le giornate di assenza per malattia. Vengono ridotti infine anche i periodi in cui spetta la retribuzione intera e quelli in cui la stessa viene ridotta.

Nel comparto regioni ed enti locali la retribuzione fissa mensile (ad esclusione del salario accessorio) spetta interamente per i primi nove mesi; viene ridotta al 90% per i successivi tre mesi; è ridotta al 50% per gli altri sei mesi e non viene corrisposta per i periodi di eventuale prolungamento oltre i 18 mesi.

L'Aran detta infine due importanti principi sul calcolo dei periodi di assenza. In primo luogo, viene chiarito che ai fini del «superamento del periodo di comporto, vengono presi in considerazione esclusivamente i giorni di malattia coincidenti con quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa». L'altro principio è che ai giorni non lavorativi e a quelli festivi compresi tra giornate di assenza per malattia «si ritiene applicabile la medesima presunzione di continuità, alla quale si ricorre per calcolare il periodo di comporto del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno». Conclusione a cui si deve pervenire sulla base delle indicazioni consolidate della giurisprudenza lavoristica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arturo Bianco

CALENDARIO ALLUNGATO Anche per il «comporto» il riproporzionamento modifica i periodi per la retribuzione piena, ridotta e cancellata

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 09 MAGGIO 2016

Contabilità. Per la prima volta le previsioni di incassi e pagamenti assumono un valore autorizzatorio

Peg entro 20 giorni dal preventivo

Il piano esecutivo di gestione triennale di competenza e annuale di cassa

LE REGOLE Lo strumento è obbligatorio nei Comuni con più di 5mila abitanti ma è utile in tutti Le variazioni principali sono compito della giunta

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte dei consigli, gli enti locali devono affrontare la fase esecutiva della programmazione politico-amministrativa. Con il piano esecutivo di gestione, che costituisce uno dei principali strumenti per l'attuazione del ciclo della performance, la giunta individua gli obiettivi della gestione e li affida, con le dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Il Peg comprende il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance (articolo 10 del Dlgs 150/2009). Questo documento (obbligatorio per gli enti con più di 5mila abitanti ma utile anche per i più piccoli) deve essere approvato entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione (articolo 169 Tuel) in coerenza con il Documento unico di programmazione di cui rappresenta la declinazione operativo-gestionale. Deve avere durata triennale in termini di competenza e annuale in termini di cassa.

Per la prima volta quindi le previsioni di incasso e pagamento assumono valenza autorizzatoria ai fini della gestione. Ai responsabili di servizio compete dunque la verifica della capacità di pagamento dell'ente. Secondo l'articolo 183, comma 8 del Tuel, per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa, adottando provvedimenti che comportano impegni, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. La violazione dell'obbligo di accertamento delle disponibilità di cassa comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Affinchè i responsabili dei servizi possano dare conto di questa verifica nei provvedimenti che impegnano la spesa, è necessario che le previsioni di cassa siano attendibili e che le previsioni di bilancio siano coerenti con i vincoli di finanza pubblica.

Nel Peg le entrate approvate dal consiglio sono ripartite in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo l'oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari per la gestione e la rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.

L'armonizzazione contabile innova le regole per le variazioni al piano esecutivo di gestione, che sono di competenza dell'organo esecutivo con alcune eccezioni, indicate dall'articolo 175, comma 5 del Tuel, che sono di pertinenza dei responsabili. In particolare competono al responsabile dei servizi finanziari (se non diversamente disciplinato dal regolamento di contabilità, che può assegnare questa funzione ai responsabili dei servizi) le variazioni compensative del Peg fra capitoli di entrata della stessa categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta. Le variazioni al Peg possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve a variazioni correlate alle variazioni di bilancio che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. Il Peg deve essere pubblicato sul sito dell'ente sia nella versione iniziale, sia in quella assestata al 31 luglio (articolo 174, comma 4 del Tuel).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anna Guiducci
Patrizia Ruffini

Sintetico. L'ufficio deve comunque accertare i movimenti

Contabilità semplificata a prova di redditometro

La provvista finanziaria necessaria a sostenere le spese per i beni indice rileva sempre per contrastare la pretesa scaturente dal redditometro. Nel caso in cui non ne venga contestata l'esistenza, l'amministrazione ha sempre l'obbligo di esaminare la documentazione relativa alle spese per non incorrere nel difetto di attività istruttoria. E neppure in caso di contabilità semplificata l'amministrazione può esimersi dal verificare i movimenti finanziari e il contribuente non incorre nel mancato assolvimento dell'onere probatorio quando li annota in registri sostitutivi del libro giornale sezionale. Così la Ctr Lombardia, sentenza 508/67/16 (presidente Evangelista, relatore Calà).

Secondo il fisco un imprenditore in regime di contabilità semplificata ha dichiarato per il 2007 e 2008 soltanto 12mila e 19mila euro, troppo pochi rispetto alle disponibilità dei beni posseduti. Dopo avere tentato invano il contraddittorio, l'amministrazione accerta per i due anni un reddito sintetico di oltre 116mila e 122mila euro.

Nei ricorsi presentati il contribuente afferma di aver provato il reperimento della provvista finanziaria necessaria per sostenere le spese grazie a donazioni ricevute dai genitori, a importi incassati per la vendita di automezzi di proprietà e infine all'apertura di credito per cassa erogata dalla banca.

Ma l'Agenzia si oppone sostenendo che non basta provare la disponibilità dei mezzi finanziari senza dimostrare anche il loro utilizzo per il sostenimento delle spese. Inoltre, secondo le Entrate la documentazione era incompleta in quanto non era possibile, visto il regime di contabilità semplificata, verificare analiticamente la destinazione che il contribuente aveva dato ai fondi.

La Ctp accoglie i ricorsi. L'amministrazione non demorde e propone ricorso in appello ma anche la Ctr rigetta le sue tesi per i seguenti motivi:

anche se il contribuente non prova la destinazione data alla provvista di cui è venuto in possesso per sostenere le spese riguardanti beni e servizi di cui ha la disponibilità, questa può ugualmente presumersi attraverso l'esame della documentazione esibita. Pertanto, quando l'amministrazione non contesta l'esistenza della provvista, deve sempre adoperarsi nella disamina della documentazione in quanto tale mancata istruttoria palesa una carenza nell'attività accertativa;

il regime fiscale di contabilità semplificata adottato dal piccolo imprenditore non può essere considerato un elemento ostativo per accertare i movimenti finanziari del contribuente. Pertanto, neppure in caso di contabilità semplificata, l'amministrazione può esimersi dal verificare i movimenti finanziari del contribuente e questi non incorre nel mancato assolvimento dell'onere probatorio quando li annoti con l'ausilio di quaderni e/o registri sostitutivi del libro giornale sezionale delle banche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferruccio Bogetti
Gianni Rota

Versamenti. Il superamento dei limiti non è mancato pagamento

Compensazioni eccessive senza sanzioni fino al 2016

No alle sanzioni per la compensazione orizzontale di crediti d'imposta effettuata, prima del 2016, per importi superiori ai limiti di legge. È quanto emerge dalla sentenza 151/2/2016 della Ctp di La Spezia (presidente Sorrentino, relatore Baldini), depositata il 25 gennaio scorso.

La controversia scaturisce dall'impugnazione di due atti, con cui l'agenzia delle Entrate, nel recuperare somme indebitamente compensate da una Srl per il 2013 e il 2014 (per importi sopra i 300mila euro), chiedeva il pagamento di interessi e sanzioni.

Si trattava di una compensazione orizzontale (o esterna), e cioè relativa a somme vantate nei confronti di enti impositori diversi. La società aveva poi versato gli importi erroneamente utilizzati in compensazione, ma contestava di dover pagare anche la sanzione. Dal canto suo, l'Agenzia ha insistito nelle proprie pretese, sostenendo che l'erroneo utilizzo del credito in compensazione si può equiparare all'omesso versamento dei debiti tributari e quindi giustifica l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997 .

Nell'accogliere il ricorso, la Ctp ricorda che i crediti d'imposta possono essere compensati sino a 700mila euro per ciascun anno solare (516mila euro prima del 2014). Si deve allora valutare - si legge nella sentenza - se la compensazione che supera il limite di legge «comporti il pagamento, oltre che degli interessi maturati e della somma erroneamente utilizzata in compensazione, anche di una sanzione».

Secondo la Ctp, non è possibile assimilare l'erroneo impiego del credito al mancato pagamento, perché «il credito verso l'Erario esiste e ne è previsto il rimborso». È dunque illogica - prosegue la motivazione - l'equiparazione tra chi omette il versamento dovuto (o compensa un credito inesistente) e colui che utilizza la compensazione in eccesso. Di conseguenza, «in mancanza di una norma ad hoc» per gli anni in considerazione, l'operato della Srl non può essere sanzionato. Peraltro, il Dlgs 158/2015 ha disposto che dal 2016 si applichi la sanzione pari al 30% del credito utilizzato quando un'eccedenza o un credito d'imposta sono utilizzati «in misura superiore a quella spettante». Dunque - conclude la sentenza -, «se il legislatore ha sentito il bisogno di inserire una specifica previsione sanzionatoria», ciò significa che «precedentemente non era prevista alcuna sanzione». La richiesta della Srl è così accolta; le spese del giudizio sono compensate tra le parti «in ragione della giurisprudenza oscillante».

Sulla questione, già la Ctr Brescia (sentenza 120/64/2012) aveva escluso che al superamento della soglia di compensazione da parte di una Spa per il 2005- 2006 si applicassero le sanzioni previste per il mancato, parziale o ritardato versamento dell'imposta. Infatti, anche per la Commissione lombarda, il principio di legalità (articolo 3 del Dlgs 472/1997) non consentiva al giudice il ricorso all'analogia per casi non espressamente sanzionati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonino Porracciolo

Sicurezza. La giurisprudenza amplia il perimetro delle garanzie anti-infortuni

Misure di prevenzione estese a tutti gli «atipici»

Responsabilità del datore per gli occupati senza contratto

Le norme previste per la sicurezza sul lavoro si applicano sempre: non solo quando nell'ambiente di lavoro sono presenti dipendenti ma anche quando ci sono altre persone legate all'azienda da un rapporto giuridico diverso da quello di natura subordinata, o parenti che aiutano il datore di lavoro in modo occasionale. Anche queste persone sono considerate infatti lavoratori, o ad essi equiparati.
È il principio generale che si desume dalla legislazione, confermato anche dalla giurisprudenza più recente.

Il quadro normativo

L'articolo 2 comma 1 lettera a) del Dlgs 81/2008 considera come lavoratore ai fini della sicurezza sul lavoro qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di rapporto, svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Ciò anche se la persona partecipa all'attività al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Il legislatore, inoltre, estende la tutela prevenzionale anche agli "equiparati", intendendo per tali, ad esempio, il socio lavoratore di cooperativa o di società che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso, l'associato in partecipazione (articolo 2549 del Codice civile), il soggetto beneficiario di tirocini formativi e iniziative di orientamento previste da leggi, l'allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature con videoterminali.

Soci di fatto e irregolari

La giurisprudenza di Cassazione ha esplicitato questo principio in modo articolato. Così, la sentenza 11388/2016, consolidando principi espressi da giurisprudenza precedente (17218/2009, 37840/2009), ha stabilito che il Dlgs 81/2008 protegge anche l'artigiano-socio di fatto, perché la normativa antinfortunistica si applica anche all'equiparato che sia socio di fatto, prestando la sua attività per conto di una società.
La sentenza 12678/2016 ha deciso nel senso che la disciplina antinfortunistica si applica anche al lavoratore "in nero". In questo caso, la Cassazione riconosce come logico il ragionamento del giudice di merito che, sulla base di obiettivi e univoci riscontri alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, ha escluso l'incidente domestico e ha ritenuto soggetto a tutela il lavoratore privo di contratto, quindi "in nero", che aveva prestato attività lavorativa nell'organizzazione di un datore.
In chiave più generale, la sentenza della Cassazione 18073/2015 ha specificato che è lavoratore ai fini della sicurezza sul lavoro chi è autorizzato ad accedere nell'ambiente di lavoro (nel caso specifico un cantiere), chi vi accede per ragioni connesse all'attività lavorativa e chi si reca o sosta anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro.
Analogamente, la pronuncia 45056/2015 ha stabilito che anche gli "irregolari" rientrano nella tutela prevenzionale, giudicando convincente la sentenza di merito che ha ritenuto meritevole di protezione per la sicurezza anche il lavoratore irregolare che si sia infortunato, qualora egli, anche se immigrato clandestino, risultasse svolgere attività lavorativa in base a congrui elementi (quali il rapporto relativo all'infortunio del servizio di prevenzione e sicurezza e la testimonianza della moglie del titolare dell'impresa).

Collaborazioni saltuarie

Nella decisione 17581/2010 la Corte ha riconosciuto che la normativa antinfortunistica tutela la sicurezza in tutte le forme di lavoro, ivi compresa quella di chi collabori saltuariamente e al di fuori di un formale rapporto di lavoro.
Anche in questo caso, la mancanza di un formale rapporto di lavoro tra la vittima dell'infortunio (nel caso peculiare il figlio del titolare) e il titolare dell'attività non esclude la responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza.
È molto interessante la sentenza 11487/2016 che ha confermato la condanna di un titolare di laboratorio di analisi, indipendentemente dal fatto che al momento del controllo ispettivo non fossero presenti lavoratori.
Il principio, anche in questo caso, è che l'obbligo del datore di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende a tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, indipendentemente dalla forma utilizzata per lo svolgimento della prestazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Aldo Monea

Tutele. Salvaguardato chi accede in ambienti produttivi

Anche gli estranei protetti dai rischi

Le norme per la sicurezza sul lavoro tutelano anche gli estranei, vale a dire le persone, né dipendenti né equiparati per legge a essi, che siano comunque presenti nell'ambiente di lavoro.

Questo è l'orientamento della Cassazione penale, espresso da ultimo nella sentenza 14775/2016 e più compiutamente, nella pronuncia 43168/ 2014. Già la sentenza 42647/2013 si era espressa nel senso che la prevenzione ha una valenza generale, tale da imporsi nell'interesse di tutti, compresi gli estranei al rapporto di lavoro. Più nel dettaglio, la sentenza 22965/2014 ha stabilito che il cantiere, come ogni luogo di lavoro, non deve presentare pericoli per chiunque vi entri in contatto, per cui deve essere preclusa l'accessibilità alle fonti di rischio con opportune misure escludenti. Se vi accedono degli estranei (nello specifico, erano ragazzi) e si infortunano, il datore per la sicurezza sul lavoro ne risponde.

Il principio ha importanti implicazioni giuridiche e pratiche per il responsabile della sicurezza: egli ha l'obbligo di garantire la salute di tutti i soggetti che si trovino, anche occasionalmente, nell'ambiente di lavoro, senza poter escludere gli esterni alla struttura lavorativa. Di conseguenza, una sua responsabilità per violazioni previste nel Dlgs 81/2008 o nel Codice penale (omicidio colposo o lesioni personali colpose, aggravate da violazioni di norme prevenzionali) sorge anche quando l'infortunato sia estraneo alle attività lavorative.

Ma questo orientamento è espresso dalla Cassazione penale con diverse sfumature interpretative:

alcune sentenze (tra le prime la 37840/2009 e la 10842/2008) interpretano nel senso che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute sul lavoro di tutti i soggetti operanti nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale. Secondo queste decisioni, una responsabilità del datore per la sicurezza sorge però solo ove tra esterno e azienda sussista una particolare relazione: ad esempio se l'esterno sta comunque svolgendo, in qualsiasi modo, prestazioni lavorative oppure è una persona, a vario titolo, collegata funzionalmente all'impresa (fornitore o cliente, ad esempio).

altre decisioni, invece, hanno stabilito che il presupposto perchè l'estraneo entri nel campo di applicazione della normativa per la sicurezza sul lavoro è che nell'ambiente di lavoro operino comunque dei dipendenti. In questo caso è del tutto irrilevante che l'infortunato sia estraneo (un precedente in questo senso è già nella 14175/2005). Secondo tali giudici la formula di legge «lavoratori subordinati e ad essi equiparati» va quindi intesa non nel senso che questi sono gli unici beneficiari della normativa antinfortunistica, ma che solo in presenza di essi sia da applicare la normativa prevenzionale, da estendere poi agli eventuali estranei.

Più sottilmente, la sentenza 22965/2014 suddivide le norme per la sicurezza sul lavoro in:

quelle che impongono misure oggettive, cioè misure da applicare a prescindere da un particolare destinatario (ad esempio, norme sulle attrezzature di lavoro);

norme e relative a misure di prevenzione riguardanti una specifica tipologia di soggetti. Ad esempio, la sorveglianza sanitaria (articoli 41 e seguenti del Dlgs 81/2008) è posta, esplicitamente, a beneficio del lavoratore e non del soggetto estraneo all'azienda (salvo che questi si trovi in situazione oggettiva simile al lavoratore).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore lunedì 09 MAGGIO 2016

Procedimento amministrativo. Il nuovo limite introdotto dalla riforma Madia fissa il periodo entro cui si possono annullare gli atti

Titoli edilizi, primi stop all'autotutela

I giudici dichiarano illegittimo l'intervento correttivo della Pa arrivato oltre i 18 mesi

Limite d'intervento per la pubblica amministrazione. Con la sentenza 351/2016 del 17 marzo, il Tar Bari ha dichiarato illegittimo il provvedimento di autotutela (previsto dall'articolo 21-nonies della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo) adottato oltre il termine di 18 mesi, con il quale un Comune aveva annullato il permesso di costruire rilasciato in precedenza ad una società immobiliare.

La sentenza rappresenta una delle prime applicazioni giurisprudenziali delle novità introdotte dalla legge Madia (124/2015) sulla riorganizzazione della Pa. E la nuova normativa assume particolare rilievo in materia edilizia, dove sussiste la necessità di trovare un equilibrio tra l'esigenza di assicurare il rispetto della legalità e quella di garantire la stabilità dei rapporti e degli investimenti.

Soprattutto negli interventi avviati in seguito alla presentazione di una Scia, l'operatore si trova spesso in una situazione di incertezza, perchè la Pa ha il potere di annullare la segnalazione certificata (o la Dia nei residui casi in cui è ancora prevista), d'ufficio o su richiesta dei terzi, anche a distanza di anni dal completamento dei lavori.

In virtù della legge Madia, dopo la scadenza del termine di 30 giorni stabilito per l'esercizio ordinario dei poteri inibitori e/o repressivi sugli interventi eseguiti tramite Scia (articolo 19, comma 6-bis, della legge 241/1990), la Pa può annullare questo titolo soltanto entro 18 mesi dalla sua formazione. Il medesimo termine, come ovvio, deve essere rispettato anche nel caso in cui la Pa intervenga su un titolo edilizio rilasciato (ad esempio, un permesso di costruire).

Questi 18 mesi previsti per l'esercizio dei poteri di autotutela rappresentano il periodo massimo entro il quale la Pa può intervenire per annullare d'ufficio un provvedimento illegittimo: non si può quindi escludere che, sulla base delle singole circostanze, il termine "ragionevole" possa essere ritenuto ancora più breve (sul punto si veda la sentenza 47/2016 del Tar Bari).

Il nuovo sbarramento temporale, che trova certamente applicazione per i provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore della riforma Madia, è comunque rilevante per valutare - sotto il profilo della ragionevolezza del termine - la legittimità dei provvedimenti di autotutela adottati sotto la previgente disciplina (Tar Napoli, sentenza 984/2016; Tar Lecce, sentenza 430/2016).

Gli ulteriori presupposti che legittimano l'esercizio del potere di autotutela non sono stati invece modificati dalla legge. Quindi, per poter procedere all'annullamento di un provvedimento illegittimo (ossia adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza) è necessaria:

la sussistenza di ragioni di interesse pubblico;

la circostanza che l'autotutela intervenga entro un termine comunque "ragionevole" (ora appunto fissato al massimo in 18 mesi);

la necessaria considerazione degli interessi dei destinatari e dei contro-interessati.

Nell'ambito dei provvedimenti adottati in violazione di legge, è opportuno anche segnalare che con l'ordinanza 185/2016 del 22 marzo il Tar Marche ha rimesso alla Corte di giustizia europea la questione relativa alla compatibilità con il diritto comunitario dei provvedimenti di Via (valutazione impatto ambientale) adottati successivamente alla realizzazione dell'impianto soggetto alla valutazione stessa (cd. Via postuma).

La soluzione del quesito è di sicuro interesse per tutti i progetti che, realizzati senza esser stati preventivamente sottoposti alla procedura ambientale, siano oggetto di provvedimenti di demolizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di